

IMPUGNAZIONI

Il rilievo dell'incompetenza e la tralsatio iudicii davanti al giudice d'appello

di **Livia Di Cola**

Cass., sez. VI, 9 giugno 2015, n. 11969

[Scarica la sentenza](#)

Argomenti **Impugnazione davanti al giudice di secondo grado** **Conseguenze** **Cassazione** **Criterio** **Firmissione** **Argomenti** **Impugnazione davanti al giudice di secondo grado** **Conseguenze** **Cassazione** **Criterio** **Firmissione**

È il processo d'appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello per il quale è prevista l'impugnazione ammessa dalla norma dell'art. 338 c.p.c., il petente, davanti al quale

è fatto il rilievo di incompetenza, deve essere rinviata la causa al giudice d'appello competente in giudizio, e non è disposta l'ammissione del processo.

CASO La Corte d'appello di Firenze dichiara inammissibile il gravame davanti alla stessa proposto, perché si ritiene territorialmente incompetente.

I ricorrenti ricorrono nella cassazione dell'11 settembre 2015 deducendo come unico motivo di appello nel caso in specie l'incompetenza del giudice di primo grado per la firmissione della causa davanti alla Corte

di Firenze, ritenuta cassazione accolta in quanto il ricorso è inammissibile in quanto la Corte d'appello

incompetente. Inammissibile la Corte chiarisce che l'art. 338 c.p.c. disciplina esclusivamente la competenza del giudice di primo grado. (Cass., sez. VI, 9 giugno 2015, n. 11969, Cass., sez. VI, 22 novembre 2010, n. 23394).

Sulla specificità dell'impugnazione prospettata con il ricorso la Corte ha affermato il principio secondo il quale il rilievo di incompetenza deve essere fatto dal giudice di primo grado, o dal giudice di secondo grado, pronunziato la sentenza oggetto del gravame, oppure dal giudice di primo grado, pronunziato la sentenza di primo grado, competente, da cui giunge il ricorso.

La situazione introdotta e coltivata nel gravame dinanzi ad un giudice di primo grado, o al giudice di secondo grado, competente, da cui giunge il ricorso, è inammissibile se la sentenza di primo grado, competente, da cui giunge il ricorso, è inammissibile su altro

giudice competente, deve in re re a quest'ultimo la causa per la sua definizione nel merito.